

Contratto di assicurazione multirischio per l'azienda agricola

SARA A TUTTO CAMPO

Modello: 60AG **Edizione:** 11/2016

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SIN60AG **Edizione:** 01/2019

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce nei limiti delle somme assicurate le aziende agricole e altre attività similari soggette a reddito agrario.



Che cosa è assicurato?

A scelta una o più delle seguenti quattro garanzie:

- ✓ **Incendio ed altri danni ai beni**, sono comprese garanzie integrative e garanzie complementari sempre operanti, condizioni speciali sempre operanti che integrano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più rischi in esse specificati. Questa sezione prevede anche garanzie aggiuntive (ciascuna opzionale) con pagamento di un premio aggiuntivo:
 - Ricorso terzi;
 - Rischio locativo;
 - Maggiori costi;
 - Diaria giornaliera;
 - Vetri cristalli ed insegne;
 - Mercì in refrigerazione;
 - Serre;
 - Eventi atmosferici su fabbricati aperti;
 - Terremoto;
 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
- ✓ **Furto e rapina** delle cose assicurate commesso all'interno dei locali dell'azienda agricola, sono comprese condizioni speciali sempre operanti. In questa sezione sono presenti anche garanzie aggiuntive (ciascuna opzionale) con pagamento di un premio aggiuntivo:
 - Attrezzature e macchinari agricoli all'aperto
 - Contenuto in aumento
 - Portavalori
 - Abigeato
- ✓ **Responsabilità civile** verso terzi e verso prestatori d'opera, in questa sezione sono presenti anche garanzie aggiuntive (ciascuna opzionale) con pagamento di un premio aggiuntivo:
 - Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei
 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività
 - Danni da inquinamento accidentale
 - Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale
- ✓ **Elettronica** cioè danni materiali e diretti cagionati ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. In questa sezione è presente una Condizione aggiuntiva (opzionale) con pagamento di un premio aggiuntivo che consente di garantire:
 - supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente, Indennità aggiuntiva, ed impiego mobile



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio ed altri danni ai beni**: i veicoli iscritti al PRA, natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e tutti gli accessori esistenti sugli e negli stessi, l'area su cui sorge il fabbricato, boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere, preziosi, pellicce naturali, altre esclusioni sono specificate nell'allegato
- ✗ **Furto e rapina**: tutto quanto non espressamente dichiarato in polizza ascrivibile a contenuto, altre esclusioni sono specificate nell'allegato
- ✗ **Responsabilità civile**: i soggetti che non sono considerati terzi, le attività che non generano reddito agrario, altre esclusioni sono specificate nell'allegato
- ✗ **Elettronica**: sono esclusi i danni:
 - a beni che non rientrano nella definizione di apparecchiature elettroniche prevista in polizza
 - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 - di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore.Altre esclusioni sono specificate nell'allegato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio ed altri danni ai beni**:
 - La Compagnia di assicurazione, salvo il caso previsto dall'art 1914 C.C., per nessun titolo potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
 - Sono previsti limiti di indennizzo per talune fattispecie di contenuto. (es. valori e preziosi, oggetti d'arte, cose particolari, raccolte e collezioni etc..)
- ! **Furto e rapina**
 - Sono previsti sottolimiti di indennizzo per talune fattispecie di contenuto (es. valori e preziosi, oggetti d'arte, cose particolari, raccolte e collezioni)
- ! **Responsabilità civile**
 - è applicata una franchigia di € 250 per sinistro salvo ove diversamente previsto
- ! **Elettronica**
 - È applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per singola apparecchiatura
 - Sono esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna
- ! Altre limitazioni sono specificate nell'allegato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre le cose assicurate presso l'ubicazione indicata in polizza e comunque nei limiti del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Limitatamente alla sezione responsabilità civile l'assicurazione vale nel mondo intero ma per i danni verificatisi in USA e Canada essa comprende solo i danni derivanti da partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro relativo alle sezioni incendio ed altri danni ai beni ed elettronica, il Contraente e/o l'Assicurato devono:
 - a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
 - b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 48 ore da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residuati del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per i soli danni relativi alla sezione elettronica il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). Lo stato delle cose non può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività;

- Altri obblighi in caso di sinistro, specifici per ciascuna delle sezioni, sono riportati nell'allegato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio del contratto. E' consentito il frazionamento in rate senza oneri aggiuntivi. Puoi pagare il premio tramite assegni bancari, postali o circolari, ordine di bonifico, denaro contante, utilizzo del SDD, pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successive non dovessero essere pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Quando la polizza ha durata poliennale il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita fino a un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni da inviarsi mediante lettera raccomandata. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

Mediante lettera raccomandata di disdetta da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In assenza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata, il contratto si rinnova tacitamente.

Inoltre dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Contratto di assicurazione multirischio per l'azienda agricola

SARA A TUTTO CAMPO

Condizioni di Assicurazione
Modello: 60AG Edizione: 11/2016

Definizioni

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Abigeato: furto di bestiame.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e prestatori d'opera occasionali. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Animali: vedi definizione di bestiame

Attrezzature e Macchinari Agricoli sottotetto a fabbricato e più precisamente:

- **Attrezzature dell'azienda agricola:** attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti ed attrezzature di pesa, traino e trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi e silos non in muratura e impianti di pertinenza dell'attività agricola diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; **insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato;**
- **Macchinari Agricoli:** trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici per frutta, legumi e cereali e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio.

Sono esclusi (non fanno parte dell'Attrezzature e macchinari agricoli) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Bestiame: bovini, equini esclusi cavalli da corsa, ovini, caprini, suini, struzzi, api ed animali da cortile ricoverati sottotetto a fabbricato.

Sono esclusi gli animali esotici, da pelliccia, gli allevamenti avicoli intensivi, itticoltura ed elicicoltura (allevamenti di lumache).

Broker: si intende colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Contenuto: i beni adibiti all'attività dichiarata, all'interno dei fabbricati dell'azienda agricola, con l'esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., delle cose di proprietà dei Clienti e di quant'altro rientri nelle definizioni di Animali, Attrezzature e Macchinari Agricoli, Foraggio e Serre, così intesi:

- **Apparecchiature Elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti), conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche), bilance elettroniche, personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari;
- **Arredamento domestico e/o di ufficio:** complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione, mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati. Sono esclusi: Cose Particolari, Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte;
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda, archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici;
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte di magazzino antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'azienda agricola inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi non espansi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Sono esclusi: Cose Particolari, Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte;

- **Mobilio, Arredamento e Attrezzature dell'attività agrituristica:** mobilio, arredamento ed attrezzature, compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
- **Scorte e prodotti:** vino, olio, latte, cereali, trinciato di mais, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legna da ardere e da opera, carburanti, prodotti del suolo (esclusi tabacchi, frutti pendenti, granaglie non trebbiate, foraggio e paglia), mangimi, imballaggi, provviste e generi alimentari;
- **Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** valori quali denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi quali gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Oggetti d'arte: oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda, ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT): sia oggetti materiali che animali.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Dipendenze: locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, i suoi familiari e dipendenti, che verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti, a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei beni e valori assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata e relative dipendenze e abitazioni civili anche in corpo separato purché poste nell'ambito dell'azienda assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate, recinzioni, cancellate e simili, fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, pertinenze quali centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private, l'area e quanto compreso nella definizione di contenuto, i fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione, quelli in rovina, in stato di abbandono, le Serre e quanto rientra nelle definizioni di Contenuto, Animali, Attrezzature e Macchinari Agricoli.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fermentazione anormale: processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

Foraggio: prodotti vegetali essiccati, utilizzati per l'alimentazione del bestiame, paglia, stramaglie e simili, posti all'interno dei fabbricati dell'azienda agricola.

Foraggio Cumulo: l'insieme dei foraggi posti sottotetto di uno stesso fabbricato, o di più fabbricati comunicanti in locali non separati tra loro da muro pieno o porta morta o distanti tra loro meno di 10 metri, oppure posti all'aperto e separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.

Fissi/Infissi - Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulti stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: l'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro che risponda alle seguenti caratteristiche:

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili esplosivi – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiori a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Massimale (limitatamente alla sezione RCT): l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Merchi Speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espansive o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3 - se in balle - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Pascolo: è una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e/o greggi. Gli animali tipicamente vengono lasciati liberi di pascolare (*stato brado*), a volte seguiti e controllati negli spostamenti da pastori, tramite anche l'ausilio di cani da pastore; a volte il pascolo può avvenire direttamente in zone opportunamente recintate limitrofe a tenute di allevamenti e insediamenti di allevatori o pastori; inoltre, nelle aree di pascolo possono essere presenti bivacchi, rifugi e stazzi per ricovero di pastori e animali e abbeveratoi.

Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione, si compone del presente fascicolo (mod. 22/AP) e delle Schede di Polizza.

Porta Morta: il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto: la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante minaccia e/o violenza alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola Proporzionale: quando il valore del bene assicurato risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza, l'indennizzo spettante all'Assicurato non corrisponderà all'intero ammontare del danno, ma verrà ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose; il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione ed è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

Sabotaggio Organizzato: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scheda di polizza: il documento sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell'assicurazione quali i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali Condizioni Particolari e Aggiuntive, la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: SARA Assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Sport Pericolosi: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio.

Stabulazione: indica un qualunque confinamento di animali in spazi controllati costruiti o ricavati artificialmente, nei quali sono garantite e monitorate le funzioni vitali. La **stabulazione** può essere **fissa** o **libera**. Le stalle devono essere adeguatamente ventilate per permettere il ricambio d'aria e sottoposte a termoregolazione per mantenere la temperatura ottimale sia in inverno che in estate. Nella **Stabulazione fissa** gli animali occupano sempre lo stesso spazio detto posta e sono legati ad una rastrelliera. La **Stabulazione libera** può essere divisa in **Aperta** (Corsia di Foraggiamento, Zona di Alimentazione, Paddock esterno e Zona di Riposo) oppure **Chiusa** (Corsia di Foraggiamento, Zona di Alimentazione, Zona di Riposo e Paddock esterno). Nella Stabulazione libera gli animali possono muoversi liberamente nella stalla, che è divisa in 3 zone: zona di alimentazione; zona di movimento; zona di riposo. Nella zona di riposo gli animali possono occupare uno spazio collettivo o avere spazi individuali detti cuccette, che sono separate tra loro da muretti o ringhiere metalliche. La zona di movimento si trova in genere all'aperto ed è recintata e parzialmente coperta da una tettoia che serve per ripararsi dal sole. Il fabbisogno di acqua è assicurato da abbeveratoi automatici.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Terrorismo: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza, o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tube Interrato: condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Valore Commerciale: il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a Nuovo: per il fabbricato si intendono le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area; per le cose facenti parte del contenuto si intendono le spese necessarie per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro Antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione risulta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C. C.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C. C.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C. C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Il disposto del presente articolo non è applicabile per la garanzia "Professione avvocato". In caso di disdetta da parte della Società nei termini su indicati, la garanzia "Professione avvocato", verrà mantenuta sino alla fine pattuita del contratto

Art. 1.7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Per i contratti di natura poliennale (pari o superiore ad anni due, fino ad un massimo di 5 anni), per i quali è stata applicata una riduzione del premio risultante dal frontespizio di polizza, la facoltà di disdetta, nei termini di cui sopra, può essere esercitata solo dalla scadenza contrattuale indicata in polizza e non alle scadenze intermedie.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.11 – Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione	Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2 ADR Center	www.adrcenter.com
3 IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it

2. Norme per la liquidazione dell'indennizzo

Art. 2.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

(valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e IV)

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro delle Sezioni I – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI e IV - ELETTRONICA il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per i soli danni relativi alla Sezione IV - ELETTRONICA,

- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

2. Norme per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro relativo alla Sezione II – FURTO, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;**
- b) **fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
- c) **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
- d) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
- f) **dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;**
- g) **presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.**

In caso di sinistro relativo alla Sezione III - RESPONSABILITÀ CIVILE, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni

Art. 2.3 - Esagerazione dolosa del danno

(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e IV)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 2.4 - Procedura per la valutazione del danno

(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e IV)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
 - b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 2.5 - Mandato dei Periti

(valevole esclusivamente per la Sezione I, II e IV)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 2.4 "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Art. 2.6 - Ispezione delle cose assicurate

(valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e IV)

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.7 - Assicurazione parziale

(valevole esclusivamente per le Sezioni I e IV)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.8 - Pagamento dell'indennizzo

(valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e IV)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli Artt. 3.4 "Esclusioni" lett. a), Art. 6.6 "Esclusioni" lett. c), 4.3 "Esclusioni" lett. b).

Art. 2.9 - Limite massimo dell'indennizzo

(valevole esclusivamente per la Sezione I e II)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

(valevole esclusivamente per la Sezione IV)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 2.10 - Anticipo indennizzi

(valevole esclusivamente per le Sezioni I, II e IV)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio ed altri danni ai beni, € 5.000,00 (cinquemila) in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto ed Elettronica.

L'obbligazione della Società è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila) - o a quanto eventualmente indicato nel "Prospetto Limiti di Indennizzo", qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 2.11 - Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento di rischio, le garanzie sono estese alla nuova ubicazione per il periodo strettamente necessario alle operazioni di trasloco e con il massimo di 7 giorni. L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre i 7 giorni la presente estensione di garanzia cessa la sua efficacia e il contratto dovrà essere sostituito per assicurare la nuova ubicazione di rischio.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

3. SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione – Eventi assicurati

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi assicurati (scoperti e franchigie sono indicati nel relativo "Prospetto"):

1. Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.

2. Fulmine: fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

3. Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

4. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.

5. Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.

6. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

7. Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.

Sono esclusi i danni:

- al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;**
- verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;**
- avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.**

8. Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

9. Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

10. Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Sono esclusi i danni:

- causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;**
- causati da usura o carenza di manutenzione;**
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;**
- dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di elevare il limite di indennizzo attivando la Condizione particolare aggiuntiva D-Fenomeno elettrico in aumento.

Relativamente alle **Apparecchiature Elettroniche** sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovrattensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovrattensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. **Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.**

11. Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi condotti in genere a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato.

Fermi i limiti indicati nella scheda di polizza, **resta stabilito che per i danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterati l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 20%.**

Sono esclusi i danni causati:

- da umidità, stillicidio;**
- da usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;**
- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestabile.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

L'azione del **Ghiaccio e del Gelo** che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati con le delimitazioni indicate nella scheda franchigie/scoperti e limiti di indennizzo anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra e purché, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

3. SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00; in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad € 5.000,00.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 250,00 per singolo sinistro.

12. Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, neve quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

I danni che si verifichino all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Questo evento assicurato è prestato con le delimitazioni indicate nella scheda franchigie/scoperti e limiti di indennizzo.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- allagamenti, slavine, frane, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, tendoni, tende frangisole, pannelli solari e reti antigrandine;
- vetrate, lucernai, serre, tunnel in film plastico.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole partite.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai fragili, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un limite di indennizzo di € 10.000,00 per ogni annualità assicurativa, intendendosi per tali: lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e manufatti di vetro o di materia plastica facenti parte del fabbricato.

Si intendono sempre esclusi i danni prodotti dalla grandine a serre e tunnel in film plastico.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sovraccarico di Neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso al loro contenuto;
- c) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie, ai box, alle serre non totalmente in muratura e ai capannoni pressostatici;
- d) ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- e) ai fabbricati destinati ad alpeggio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

13. Eventi socio-politici, intendendosi per tali:

- a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

Questo rischio garantito, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponderà dei danni di cui al comma (a) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. 3.4 "Esclusioni", **non risponde dei:**

- 1. danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- 2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;**
- 3. da scritte o imbrattamento;**
- 4. verificatisi in occasione di furto.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole partite.

Relativamente ai danni da Terrorismo e Sabotaggio, la Compagnia non risponde dei danni di contaminazione biologica, nucleare e chimica.

Questo Evento garantito, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non risponderà dei danni di cui al precedente punto a), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

14. I danni diretti e materiali subiti dagli impianti ed apparecchiature di misura, di distribuzione e di utilizzazione, al servizio del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.

Art. 3.2 - Danni consequenziali

I danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 m da esse, causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Art. 3.3 - Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

I. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00.

Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli rientranti nella categoria radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

II. Le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00 e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione parziale".

III. Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso fino alla concorrenza di € 15.000,00 senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione parziale".

IV. Le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00 e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione parziale", la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;

V. Le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

VI. In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;**
- b) e spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.**

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento **non superiore al 20% delle spese indennizzate**, ferme le somme massime sotto indicate. **Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200,00 per singolo sinistro.**

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Art. 3.4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione.

Anche se derivanti da taluno degli Eventi garantiti, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- b) di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto al punto 13 lett. a) dell'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- c) dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- f) i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 3.5 - Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- Valori e preziosi, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00;
- Oggetti d'arte, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto;
- Cose particolari, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- Raccolte e collezioni, non più di € 10.000,00 per singolo pezzo col massimo di € 50.000,00 per singola raccolta e/o collezione, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda agricola (dipendenze), non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Art. 3.6 - Cose non assicurate

Non sono assicurate le seguenti cose:

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere ad eccezione di quanto assicurato con specifica partita;
- preziosi, intendendosi per tali i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali.

Art. 3.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1) La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di polizza, secondo i seguenti criteri:

I) FABBRICATO

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

II) MACCHINARIO - ATTREZZATURA - ARREDAMENTO

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

III) MERCI

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 2) Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "fabbricato" - "macchinario, attrezzature, arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". **Tale supplemento d'indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:**
 - superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
 - inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (Art. 1907 del C. C.), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
 - uguale od inferiore al "valore al momento del sinistro", non verrà riconosciuto.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

- 3) Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni del comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.
- 4) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 5) gli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni di Assicurazione.
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività.

GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti)

Operazioni di carico e scarico

Si prende atto che le merci assicurate devono intendersi garantite per le temporanee operazioni di carico e scarico, anche all'aperto, entro il recinto dello stabilimento, nonché sottotetto del fabbricato indicato in polizza, anche se caricate su automezzi.

Merci presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla partita contenuto, con il massimo indennizzo per singola ubicazione di € 25.000,00 presso ubicazione diverse da quella dichiarata in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.

Macchinario ed attrezzatura presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni. **In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro ed ubicazione somma superiore al 5% del valore assicurato alla partita contenuto con il massimo di € 25.000,00.**

Modifiche negli insediamenti

Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Ricostruzione diversa

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato, per effetto di leggi e/o disposizioni di Enti o Autorità Pubbliche, debba procedere alla ricostruzione o al rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 2.7 "Assicurazione Parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, qualora inferiore, il disposto dell'Art. 3.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica del disposto Art. 2.2 - Obblighi in caso di sinistro, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitata alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, fermo restando l'obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art. 2.8 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di "decreto di archiviazione penale", purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal "decreto di archiviazione penale" risulti una causa di decadenza della garanzia.

Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 2.8 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza della Sezione I - Incendio e altri danni ai beni singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 2.8 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

Relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) e persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) e Società controllanti, controllate e collegate;
- c) clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Onorario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito dall'Art. 2.7 "Assicurazione Parziale".

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI (sempre operanti)

Attività esercitata e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che il fabbricato sia:

- a) adibito ad azienda agricola, compresa l'eventuale annessa civile abitazione, o altra attività comunque soggetta a reddito agrario;
- b) in buone condizioni di statica e manutenzione;
- c) costruito con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno, è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

È tuttavia tollerata l'esistenza di materiali combustibili:

- per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne;
- impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze - materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

1. Esplosivi per non più di un 1 kg;
2. Merci speciali per non più di 500 kg di categoria D1 o equivalenti D2 o D3;
3. Infiammabili posti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore senza limiti di peso;

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

4. 250 Kg di Infiammabili di tipo A o il quantitativo equivalente di infiammabili di tipo B o C;
5. cumuli di foraggio, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili anche all'aperto fino a 100 q.

Aliquota d'imposta per i rischi agricoli

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che i fabbricati descritti in polizza sono classificati, agli effetti dell'imposizione diretta, come costruzioni rurali e che le cose assicurate sono impiegate esclusivamente per l'esercizio di attività, il cui reddito è classificato fiscalmente come "agrario".

Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integra le "Norme che regolano l'assicurazione"
quando essa sia riferita ad uno o più rischi sotto indicati)

Dispersione del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura dei contenitori, con esclusione dei danni:

- ai contenitori di capacità inferiore a 100 dm³ (100 litri);
- da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- da corrosione od usura;
- conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole;
- causati ad altri enti dalla dispersione;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore a € 5.000,00.

Bestiame

Le presenti estensioni sono operanti quando sia stata attivata la relativa partita.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza massima di euro 2.500,00 per singolo animale.

L'assicurazione di cui alla partita bestiame copre i danni materiali e diretti, relativi al bestiame, avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, in Stabulazione Fissa, o Libera (Aperta o Chiusa), nonché al pascolo durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, **esclusi tutti i danni da trasporto.**

- Asfissia bestiame

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al bestiame assicurato alla relativa partita causata esclusivamente da fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito d'incendio od altro evento garantito in polizza, che abbia colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 20 metri da esse. **La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. La garanzia è esclusa per allevamenti avicoli.**

- Folgorazione bestiame

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al bestiame assicurato alla relativa partita da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del contraente o dell'assicurato e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che: "gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra". **La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

- Bestiame all'aperto

La copertura è operante anche per il bestiame che si trova all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita bestiame, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000,00.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia di cui all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12 "Eventi Atmosferici".

Foraggio

Le presenti estensioni sono operanti quando sia stata attivata la relativa partita.

Il premio relativo alla partita foraggio è calcolato sulla dichiarazione dell'assicurato riferita ai quintali indicati in polizza, denominati "cumulo".

- Autocombustione e/o fermentazione

Le presenti estensioni sono operanti quando sia stata attivata la relativa partita.

- Autocombustione e/o fermentazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal foraggio per effetto di fermentazione anormale e/o combustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. **La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. In ogni caso la Società non indennizza i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestano in concomitanza della fermentazione.**

- Smassamento foraggio

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per provvedere allo smassamento dei cumuli di foraggio danneggiati a seguito di un sinistro dovuto a fenomeno di autocombustione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo e con il massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

- Foraggio all'aperto

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la garanzia è operante anche per il foraggio che si trova all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda. Relativamente alla garanzia di cui all'Art 3.1 punto 13 Eventi Socio Politici, **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia di cui all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12 "Eventi Atmosferici".

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Attrezzature e macchinari agricoli all'aperto

La presente estensione è operante quando sia stata attivata la partita Attrezzature e Macchinari agricoli.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la garanzia è operante per le cose facenti parte di Attrezzature e macchinari agricoli, anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per cose facenti parte di Attrezzature e Macchinari agricoli, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000,00.**

Relativamente alla garanzia Eventi Socio Politici, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia di cui all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12 "Eventi Atmosferici".

Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "Apparecchiature elettroniche".**

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- I coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione Parziale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Spese di demolizione e sgombero in aumento

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 13 "Eventi Socio Politici" e fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica **partita di polizza** - indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, **esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni**, fino alla concorrenza del massimale convenuto. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 2.7 "Assicurazione Parziale".

Fenomeno elettrico in aumento

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", **ferme le esclusioni di cui al punto 10 "Fenomeno elettrico" dell'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione"** indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica **partita di polizza**. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e il minimo di € 250,00 per ogni sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, elevato del limite di indennizzo di € 5.000,00 previsto dal punto 10 dell'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione".**

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Maggiori costi

La Società, a parziale deroga della lett. d) dell'Art. 3.4 "Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione parziale".

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla relativa partita.

Diaria giornaliera

Qualora l'azienda agricola, a seguito di uno o più eventi garantiti con la presente polizza che abbia colpito le cose assicurate, dovesse subire un'interruzione od una contrazione del regolare svolgimento dell'attività, la Società corrisponderà un'indennità forfettaria per la somma indicata sul frontespizio di polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività e **sino ad un massimo di 90 giorni per anno assicurativo**. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, **l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.**

La garanzia è prestata con esclusione dei primi 3 giorni.

Vetri, cristalli ed insegne

La Società nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture e sino a concorrenza delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e da dolo o colpa grave di altre persone.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

Non sono risarcibili i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);

c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;

d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente dei familiari conviventi o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;

e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;

h) danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità.

Sono altresì esclusi quelli verificatisi a lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per ogni lastra, per ogni sinistro verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla relativa partita.

Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'Art. 3.4 "Esclusioni" lett. f), indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi o celle frigorifere a causa di:

a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

1) eventi garantiti con la presente sezione;

2) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Serre

Le garanzie di polizza sono estese alle serre con copertura in vetro o plastica rigida per la somma precisata alla relativa partita. A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12. "Eventi Atmosferici", le garanzie Eventi Atmosferici e Grandine su Fragili sono prestate anche su tali enti **con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singola serra, una somma superiore a € 10.000,00.**

Contenuto a Primo Rischio Assoluto

Qualora sia richiamata in polizza la garanzia "PRA" il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, all' applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.2.7 "Assicurazione parziale". Parimenti non si intende operante la garanzia integrativa "Compensazione fra partite".

Incendio Base

In deroga alle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati dall'incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

Caratteristiche costruttive del fabbricato Deroga a)

Si prende atto che il fabbricato ha caratteristiche inferiori rispetto a quanto indicato al punto c) della garanzie complementari sempre operanti "Attività esercitata e caratteristiche costruttive del fabbricato" e più precisamente sono presenti materiali combustibili per non oltre il 50% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne; impiegati per: solai; struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

Caratteristiche costruttive del fabbricato Deroga b)

Si prende atto che il fabbricato ha caratteristiche inferiori rispetto a quanto indicato punto c) della garanzie complementari sempre operanti "Attività esercitata e caratteristiche costruttive del fabbricato" e più precisamente sono presenti materiali combustibili per oltre il 50% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne; impiegati per: solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

Pertanto per tale fabbricato si intendono operanti esclusivamente:

- le garanzie di cui ai punti da 1 a 9 dell'art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- gli eventi sociopolitici di cui al punto 13 dell'art.3.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono prestati **con le seguenti limitazioni: scoperto 10%, minimo € 2.500,00 e massimo indennizzo 50% della somma assicurata.**

A maggior chiarimento di quanto sopra indicato si conferma pertanto che la garanzia Eventi Atmosferici non è operante per tali fabbricati aventi caratteristiche inferiori.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti

A parziale deroga delle esclusioni di cui all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto 12 "Eventi Atmosferici", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita fabbricato con il limite per sinistro e per anno di € 30.000,00. Si precisa che la presente clausola non è attivabile qualora selezionata la clausola Caratteristiche costruttive del fabbricato Deroga b)**

Contenuto in aumento

La Somma Assicurata indicata nella scheda di polizza alla garanzia "Contenuto in aumento" si intende assicurata in aumento alla Somma Assicurata indicata alla partita Contenuto, per il solo periodo precisato sulla medesima Scheda di polizza; pertanto, la Somma Assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come addizione delle Somme Assicurate indicate alle partite "Contenuto" e "Contenuto in aumento".

Limite di indennizzo aggregato

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo aggregato danni diretti e danni da interruzione di esercizio, come indicato sul frontespizio di polizza.

Il limite di indennizzo è fissato per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, esso vale per l'insieme di tutti i danni indennizzabili causati da tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

CATASTROFALI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato: la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'Art. 3.4 "Esclusioni" lett. e) si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risarcisce i danni:

- **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- **causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;**
- **causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- **a fabbricati non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;**
- **a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;**
- **alle serre e relativo contenuto.**

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Questo evento assicurato è prestato con le delimitazioni indicate sul frontespizio di polizza.

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'Art. 3.4 "Esclusioni" lett. e), quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Fermi i limiti indicati nella scheda di polizza, **resta stabilito che per i danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 20%.**

La Società non risponde dei danni:

- **causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;**
- **a enti mobili all'aperto;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestato;**
- **alle serre e relativo contenuto;**
- **ai fabbricati aperti e relativo contenuto.**

Questo evento assicurato è prestato con le delimitazioni indicate sul frontespizio di polizza.

4 SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 4.1 - Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti a lui derivati alle cose assicurate da furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b) con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; è compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Se per tutte le cose assicurate, o per parte di esse, sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrine (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
 - c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.
- A) Rapina e/o estorsione** avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Limitatamente a valori, preziosi e oggetti d'arte, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
- B) Atti vandalici** cagionati dai ladri nel tentare o commettere un furto, rapina, estorsione.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per ogni anno assicurativo.
- C) Guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. **La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per ogni anno assicurativo.**
La garanzia non opera se il fabbricato risulta disabitato, in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro.
- D) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati.** L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per ogni anno assicurativo.**
L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.
- E) Enti presso terzi.** L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione/riparazione, confezionamento ed imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dalla lett. D) "Mezzi di chiusura dei locali" delle "Condizioni Speciali sempre operanti" della "Sezione II – Furto". **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per ogni anno assicurativo.**
- F) Rapina commessa su clienti e fornitori.** L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda su clienti e fornitori. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e con il massimo di € 300,00 per il denaro.**

Art. 4.2 - Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- **le spese e gli onorari di competenza del perito** in genere che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;**
- **le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari** distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500,00** e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione; **la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;**
- **le spese documentate, necessariamente sostenute, per la sostituzione delle serrature** dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti; **il rimborso sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 250,00;**
- **le spese sanitarie documentate** (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini della rapina anche se iniziata all'esterno dei locali assicurati e Portavalori. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000,00; il rimborso sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%;**
- **le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione** allo scopo di migliorare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. **Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Art. 4.3 - Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 "Rischi assicurati";
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati e nelle serre;
- g) causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

- l) truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- m) smarrimento o misteriosa sparizione;
- n) ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- o) furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- p) furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

Art. 4.4 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della stessa di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 4.5 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è valutato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ad uno di altri eventuali pregiudizi.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

A) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

B) COESISTENZA DI MERCI DI CATEGORIA DIVERSA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata sulla scheda di polizza, comprese tutte le operazioni normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando per altro convenuto che per le suddette merci **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00.**

C) LOCALI NON INTERCOMUNICANTI

L'assicurazione si intende estesa ad altri locali situati nello stesso recinto, o se questo non esiste, a locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all'esercizio e posti entro 200 m (in linea d'aria) dallo stesso.

D) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

E) SCOPERTO PER MEZZI DI CHIUSURA NON CONFORMI A QUANTO DICHIARATO

In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dalla Condizione Particolare Mezzi di chiusura dei locali (24B), **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

F) PONTEGGI ED IMPALCATURE

Qualora sul fabbricato contenente le cose assicurate fossero eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, ancorché allarmati, **sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.** L'Assicurato è esonerato dal darne notizia all'Assicuratore.

G) VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, **la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.**

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 1.10 "Norme che regolano l'assicurazione", senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

H) COESISTENZA DI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%. Se fosse prevista anche una franchigia, fermi gli scoperti di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto; se fossero previste più franchigie il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

I) LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO - CONTENUTO

Salvo quanto previsto dall'art 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:

- Valori e Preziosi, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00;
- Oggetti d'arte, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;
- Cose particolari, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;
- Raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; la Società inoltre non pagherà per un solo pezzo più di € 5.000,00 e per una sola serie più di € 25.000,00.

L) COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione IV Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"**.

M) FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 2.7 "Assicurazione parziale".

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'Art. 2.2 "Obblighi in caso di sinistro" lett. c) e d) della "Sezione II – Furto", delle Norme che regolano l'assicurazione, **saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.**

N) COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza, rubate o danneggiate, sono anche coperte da assicurazione per il rischio furto con "polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto", **la presente polizza vale soltanto per la parte di danno eccedente i valori coperti dalle citate polizze e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.**

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

Attrezzature e macchinari agricoli all'aperto

La presente estensione è operante quando sia stata attivata la partita Attrezzature e Macchinari agricoli.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la garanzia è operante per le cose facenti parte di Attrezzature e Macchinari agricoli, anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda.

Il furto delle parti accessorie o di singole parti dei Macchinari ed Attrezzature agricole, sarà indennizzato solo se avvenuto congiuntamente al furto dei macchinari e attrezzature stessi.

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio ed ogni altro oggetto che si trovassero a bordo dei Macchinari ed Attrezzature agricole.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10%.

Contenuto in aumento

La somma indicata nella scheda di polizza (Contenuto in aumento) si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza. Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Portavalori

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'azienda (inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente

- per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- durante l'orario di lavoro tra le ore 7:00 e le ore 23:00;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Abigeato

La Società risponde del furto di animali ricoverati nelle stalle o negli appositi fabbricati - in Stabulazione Fissa o Libera (Aperta e/o Chiusa) - quand'anche si trovino all'aperto a condizione che la tettoia dove si ripara il bestiame si trovi entro 50 m dai fabbricati occupati e destinati ad abitazione dell'assicurato e/o di persona da lui dipendente e che la distanza massima della recinzione da questi ultimi sia di 200 m.

Il perimetro della recinzione deve essere controllabile dal centro aziendale in condizioni di visibilità normale, così pure nell'area non devono essere presenti ostacoli fissi che impediscano la visibilità.

L'area di stabulazione deve essere circondata da idonea recinzione in tubolare di ferro, di altezza pari a 1,50 m, solidamente fissata al suolo e, comunque, non superabile autonomamente da parte del bestiame.

Resta inteso che eventuali aperture verso l'esterno dovranno essere efficacemente chiuse.

La garanzia è operante esclusivamente se avviene lo scasso o l'effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con l'applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per sinistro e il limite massimo d'indennizzo per capo di € 2.500,00.

Sono esclusi i danni dovuti a bestiame al pascolo e durante la presenza in fiere e mercati.

Impianto automatico di allarme antifurto

Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto previsto in polizza.

In caso di mancato funzionamento e/o attivazione la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto assorbirà eventuali altri scoperti previsti dalla polizza. Se è prevista una franchigia, la stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, verrà considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie il minimo sarà pari alla franchigia più elevata.

Contenuto in aumento

La Somma Assicurata indicata nella scheda di polizza alla garanzia "Contenuto in aumento" si intende assicurata in aumento alla Somma Assicurata indicata alla partita Contenuto, per il solo periodo precisato sulla medesima Scheda di polizza; pertanto, la Somma Assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come addizione delle Somme Assicurate indicate alle partite "Contenuto" e "Contenuto in aumento".

5 SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 5.1 – Attività assicurata

L'assicurazione si intende prestata per l'attività di imprenditore agricolo ai sensi di legge e vale per attività indicate all'Art. 2135 C.C. e successive modifiche e integrazioni, compresa agricoltura biologica, biodinamica e multifunzionale, in qualità di:

A) Proprietario conduttore di aziende agricole (conduzione diretta, a colonia parziaria, con o senza braccianti);

B) Affittuario di aziende agricole (conduzione diretta a mezzo coloni con o senza braccianti);

C) Proprietario non conduttore di aziende agricole;

come indicato sulla Scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende le seguenti attività, quelle accessorie, collaterali e complementari, svolte con impianti, attrezzature e macchinari necessari, compreso lo scambio di manodopera, di servizi, di macchinari e impianti:

- la coltivazione di fondi, anche non contigui;
- la silvicoltura, comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
- l'arboricoltura e altre forme di allevamento di piante;
- la fungicoltura;
- l'allevamento di bestiame e di animali, anche da pelliccia e l'attività zootecnica e cinotecnica;
- la conduzione agricola e non zootecnica di api (apicoltura);
- l'elicoltura e l'allevamento della cavia;
- l'acquacoltura, l'ostricoltura e l'itticoltura, compresa proprietà e uso di ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini, compresa attività di pesca (**esclusa proprietà e uso imbarcazioni**);
- la proprietà e/o l'uso di acque dolci, salmastre e marine;
- le operazioni di conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione;
- l'attività di pastorizia, compresa transumanza, l'alpeggio e il trasferimento a mercati, mostre e fiere, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand;
- l'attività di cura e sviluppo di cicli biologici di organismi vegetali destinati alla produzione di biomasse;
- lo stoccaggio di prodotti agricoli;
- l'attività agro-meccanica fornita a favore di terzi o svolta per conto di cooperative e consorzi agricoli con mezzi meccanici propri e con numero massimo di 5 macchine agricole.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

L'assicurazione comprende altresì:

1. la concessione di spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
2. la proprietà, l'uso e la manutenzione di macchine agricole anche utilizzate per lavori non agricoli, compresa la rimozione della neve dalle strade;
3. l'impiego di prodotti o sostanze chimiche previste dalla Legge;
4. la gestione di strutture di riproduzione animale, ad uso esclusivo dell'Assicurato, compresi i danni agli animali di terzi sottoposti alla monta ma **esclusi i danni da contagio**;
5. la proprietà e l'uso di cani anche da guardia, anche in nome e per conto dell'effettivo proprietario;
6. la proprietà e/o l'impiego di animali per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose, compresi i danni corporali alle persone trasportate, **escluso il conducente**;
7. la proprietà e/o l'uso di velocipedi;
8. la proprietà, l'uso e la manutenzione di fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade private e interpoderali, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso dell'Assicurato, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, piscine, attrezzature sportive e ludiche (esclusi i parchi di divertimento, giostre e gonfiabili), parchi, impianti simili o impianti termali, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'azienda agricola;
9. la proprietà e/o l'uso per esclusivo utilizzo agricolo, di cabine e di linee elettriche.

L'assicurazione è prestata su dichiarazione che le attività assicurate, comprese quelle di allevamento, determinino reddito fondiario (agrario e dominicale).

La garanzia è estesa ai danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga. La garanzia si intende estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti, a condizione che ne discenda una responsabilità all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata sulla Scheda di Polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, **con esclusione dei rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola**.

Art. 5.2 - Limitazione di Garanzia Proprietario non conduttore di azienda agricola

Laddove la qualifica dell'Assicurato fosse Proprietario non conduttore di azienda agricola **la garanzia vale unicamente per la proprietà**, l'uso e la manutenzione di fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade private e interpoderali, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso dell'Assicurato, ponti e manufatti in genere, alberi, boschi, piscine, attrezzature sportive e ludiche (esclusi i parchi di divertimento, giostre e gonfiabili), parchi giochi, impianti termali, **purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'azienda agricola**.

Art. 5.3 Rischio smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto**.

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e **comunque non oltre la data di scadenza della polizza**.

Si rimanda a quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 20/2/2006 n 96 ed agli Artt. 4423, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale.

La presente estensione di garanzia non è operante per i rischi connessi all'attività di ristorazione, b&b, organizzazione di eventi, agriturismo e/o turismo rurale.

Art. 5.4 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti all'Art. 5.1 "Attività assicurata".

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti e, **limitatamente a Lavoratori autonomi, unicamente il rischio di Committenza**.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile :

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL**, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

L'assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per la presente garanzia **si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto e rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltretutto per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti ritenuti idonei;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Art. 5.5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.

Art. 5.6 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
- c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Eventuali lavoratori autonomi sono considerati terzi limitatamente a morte e lesioni personali come previste dall'Art. 583 C.P.;
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 5.7 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende :

- 1) attività che non generano reddito agrario;
- 2) proprietà e/o esercizio di terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (p. es. giardini privati) se generano reddito non fondiario;
- 3) proprietà e/o esercizio di terreni destinati a pubblici servizi gratuiti (p. es. parchi pubblici e aree di parcheggio) se generano reddito non fondiario;
- 4) terreni che costituiscono beni strumentali di imprese e terreni affittati per uso non agricolo;
- 5) danni derivanti da fabbricati abbandonati o che non presentano buone condizioni di statica e manutenzione e derivanti da fondi e boschi abbandonati;
- 6) relativamente alla classificazione sismica ufficiale, danni da fabbricati che non rispettino le disposizioni costruttive in materia;
- 7) danni al cavaliere, fantino e/o persona trasportata su animale da sella per ogni tipo di attività e qualora conducano l'animale stesso.

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- f) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- g) da prodotti geneticamente modificati o provocati da contaminazione di organismi geneticamente modificati;
- h) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità di fabbricati;
- i) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni;
- j) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- k) da furto;
- l) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- m) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata (fatto salvo se attivato l'Art. 5.2);
- n) alle colture e alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- o) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- p) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- q) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- r) a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- s) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- t) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- u) da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- w) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- x) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico;
- y) da encefalopatia spongiforme;
- z) epidemie.

Art. 5.8 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro, salvo dove non previsto diversamente.

Art. 5.9 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per ciascun danno cui si riferisce la domanda resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art. 5.10 - Non cumulo dei massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza.

Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie.

Art. 5.11 – Spese legali/ Gestione delle vertenze di danno

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. **L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC.** Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga della lettera r) dell'Art. 5.7 **Rischi esclusi dall'assicurazione**, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga della lettera t) dell'Art. 5.7 **Rischi esclusi dall'assicurazione**, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera e) dell'Art. 5.7 **Rischi esclusi dall'assicurazione**, la garanzia comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio di attività agrituristica svolta nei modi e termini previsti dalla Legge 20/2/2006, n. 96 e successive modifiche e dalle relative leggi regionali che la disciplinano.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da:

1. ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
2. somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona e di prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, compresi i danni subiti dai clienti e **purché il danno si sia verificato entro trenta giorni dalla somministrazione degli stessi;**
3. degustazione di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vino e la partecipazione alle cd. strade del vino come previste dalla Legge 27/7/1999, n. 268 e successive modifiche, compresi i danni subiti dai clienti e **purché il danno si sia verificato entro trenta giorni dalla somministrazione degli stessi;**
4. vendita anche itinerante di prodotti o su aree aperte al pubblico e commercio elettronico di prodotti, compresi i danni subiti dai clienti e **purché il danno si sia verificato entro trenta giorni dalla somministrazione degli stessi, escluse comunque le perdite patrimoniali non derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;**
5. a parziale deroga del punto 7) dell'Art. 5.7 **Rischi esclusi dall'assicurazione**, la garanzia comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di attività ludico/sportive **-esclusi Sport Pericolosi** (vedi: "Definizioni")-, culturali, ricreative, didattiche nonché escursionistiche, di ippoturismo organizzate dagli operatori agrituristici nelle proprie aziende, che abbiano un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente e la cultura rurale, utilizzino il fondo e gli edifici rurali, di norma svolte per l'intrattenimento degli ospiti, con eventuale denuncia delle tariffe praticate, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili.** A titolo esemplificativo equitazione (maneggio e trekking), escursionismo (compresa la mountain-bike), allestimento di mostre e musei, manifestazioni gastronomiche, organizzazione di giornate culturali per la valorizzazione del mondo agricolo, ogni altra attività ludico/sportiva o ricreativa che valorizzi l'azienda agricola e utilizzi la natura per lo svago degli ospiti (sentieri-natura, percorsi vita, tiro con l'arco), allevamenti di specie animali a fini di richiamo turistico, svolte anche all'esterno delle strutture adibite ad agriturismo;
6. la proprietà e/o gestione di maneggi.

Laddove, previsto dalla Legge, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso clienti **con limite di indennizzo di € 500,00 per ciascun danneggiato, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura, consegnate o non consegnate.**

Sono invece esclusi i danni cagionati da:

- incendio;
- bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura;
- lavatura;
- smacchiatura.

Sono altresì esclusi i danni cagionati ad oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

L'assicurazione si intende operante anche per attività di pescatori relativamente a ospitalità, alla somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

L'assicurazione non comprende l'attività di pesca-turismo.

Si rimanda a quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 20/2/2006 n. 96 e agli Artt. 4423, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale.

RC Proprietà in nome e per conto - Affittuario di aziende agricole (conduzione diretta o mezzo coloni con o senza braccianti)

L'assicurazione di responsabilità civile della proprietà si intende prestata in nome e per conto dell'effettivo proprietario.

6 SEZIONE IV - ELETTRONICA

6.1 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. **La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.**

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Relativamente alle **Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna** mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia **purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione** - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati, o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. **Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.**

Sono inoltre comprese:

1. **le spese di sgombero e trasporto** dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
2. **i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili** che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabili ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
3. **le spese e gli onorari del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui al Capitolo 2 **"Norme per liquidazione"** nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.**

6.2 DELIMITAZIONI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

6.2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto dalla Sezione I - Incendio alle Garanzie Complementari Sempre Operanti "Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato". I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto nella "Sezione II – Furto" alle "Condizioni Speciali" lett. "A) Caratteristiche costruttive del fabbricato" e lett. "D) Mezzi di chiusura dei locali".

6.2.2 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'art. 4.1 "Rischi assicurati" che si intende integralmente richiamato.

Si intendono espressamente richiamate le "Condizioni Speciali" della Sezione II lett. "A) Caratteristiche costruttive del fabbricato", lett. "D) Mezzi di chiusura dei locali", lett. "E) Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato", lett. "F) Ponteggi ed impalcature", lett. "G) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato".

6.3 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

6.4 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

6.5 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

6.6 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 6.1 "Rischi assicurati" punto 2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto dall'Art. 6.12 "Condizione Aggiuntiva";
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art. 6.7 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 6.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) diffalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 2.2 "Obblighi in caso di sinistro" lett. d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non riparabile:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

B2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), diffalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di ricostruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

B3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

B4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B3), difalciato dell'importo stimato come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1) - B2) oppure B3) - B4) a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie, gli scoperti ed eventuali ulteriori limiti d'indennizzo, entro il massimale pattuiti in polizza.

Art. 6.9 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 6.10 Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e/o Furto e Rapina.

Art. 6.11 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero. L'Art. 6.12 "Condizioni aggiuntive" "A) Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi di utente" e "C) Impiego mobile" sono prestate a Primo rischio assoluto.

CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (applicabile soltanto se espressamente richiamata nel frontespizio)

Art. 6.12 Condizione aggiuntiva

Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

1. **il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.**

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

2. **la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.**

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari, o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo Rischio Assoluto.

Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'Art. 6.6 "Esclusioni" lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, né pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000,00.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. 4.1 "Rischi assicurati";
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; l'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina/estorsione.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e) della Condizione Aggiuntiva Impiego Mobile;
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art 6.1 "Rischi assicurati", relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo Rischio Assoluto.

SCHEDA FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo gli specifici limiti di indennizzo riportati nelle delimitazioni ed estensioni di garanzia e nelle Condizioni Particolari, la Società non è tenuta all'indennizzo di percentuali o importi per sinistro e per anno, superiori ai seguenti limiti.

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

SEZIONE I – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI			
Eventi assicurati	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Fenomeno elettrico	10%	€ 250	€ 5.000
Fenomeno elettrico Apparecchiature Elettroniche	25% in assenza di danni ai sistemi di protezione 50% in assenza o disattivazione dei sistemi di protezione	€ 250	€ 5.000
Fuoriuscita di acqua	10% 20% beni posti nei locali interrati	€ 250	=
Azione del ghiaccio e del gelo	10%	€ 250	€ 10.000
Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione	10%	€ 250	€ 5.000
Eventi atmosferici	10%	€ 500	70% delle S.A. alle singole partite
Grandine ai fragili	10%	€ 500	€ 10.000
Sovraccarico di neve	10%	€ 2.500	50% delle S.A. alle singole partite
Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi	10%	€ 500	70% delle S.A. alle singole partite
Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato	10%	€ 1.500	50% delle S.A. alle singole partite
Altre spese ed oneri di liquidazione: Spese demolizione, sgombero e trasporto	=	=	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000
Altre spese ed oneri di liquidazione: Spese riprogettazione dei fabbricati danneggiati	=	=	€ 15.000
Altre spese ed oneri di liquidazione: Spese per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini	=	=	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000
Altre spese ed oneri di liquidazione: Dispersione di gas	=	€ 200	€ 10.000
Limiti di indennizzo – Contenuto: Valori	=	=	Non più del 10% della S.A. per il contenuto, con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Limiti di indennizzo – Contenuto: Oggetti d'arte	=	=	Non più del 10% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 10.000
Limiti di indennizzo – Contenuto: Cose particolari	=	=	Non più del 10% della S.A. per il contenuto
Limiti di indennizzo – Contenuto: Raccolte e collezioni	=	=	Non più di € 10.000 per singolo pezzo col massimo di € 50.000 per singola raccolta e/o collezione, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti
Limiti di indennizzo – Contenuto: Cose contenute in locali non comunicanti	=	=	Non più del 20% della S.A. per il contenuto

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti)			
Merci presso terzi	=	=	Non oltre il 20% della S.A. alla partita contenuto, con il massimo indennizzo per singola ubicazione di € 25.000
Macchinario ed attrezzature presso terzi	=	=	5% della S.A. alla partita contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro e ubicazione
Onorario periti	=	=	3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 5.000
CATASTROFALI (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	20% beni posti nei locali interrati	=	=
CONDIZIONI SPECIALI (che integra le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più rischi sotto indicati)			
Dispersione liquidi uso alimentare		€ 250	€ 5.000
Bestiame			
Asfissia e Folgorazione bestiame	10%	€ 500	€ 2.500 per singolo animale
Bestiame all'aperto	=	=	20% della S.A. per la partita bestiame, con il massimo di € 10.000
Bestiame all'aperto: Eventi socio-politici	10%	€ 1.000	
Foraggio			
Autocombustione e/o fermentazione	10%	€ 500	=
Smassamento foraggio	=	=	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 5.000
Foraggio all'aperto	10%	€ 1.000	
Attrezzature e macchinari all'aperto	=	=	20% della S.A. per cose facenti parte di attrezzature e macchinari, con il massimo di € 30.000
Attrezzature e macchinari all'aperto Eventi socio-politici	10%	€ 1.000	
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Fenomeno elettrico in aumento	10%	€ 250	Fino alla concorrenza della S.A. alla relativa partita, elevato del limite di indennizzo di € 5.000
Maggiori costi	10%	€ 1.500	La S.A. alla relativa partita
Diaria giornaliera	=	3 giorni	90 giorni
Vetri, cristalli ed insegne	10%	€ 50 per lastra	La S.A. alla relativa partita
Merci in refrigerazione	10%	€ 250	La S.A. alla relativa partita
Merci in refrigerazione: spese smaltimento merce avariata			10% della S.A.
Serre	10%	€ 2.500	Massimo € 10.000 per singola serra
Deroga b): Eventi socio-politici	10%	€ 2.500	50% della S.A.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti	10%	€ 2.500	30% della S.A. alla partita fabbricato con il limite per sinistro e per anno di € 30.000

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

SEZIONE II – FURTO			
Eventi assicurati	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Rapina e/o estorsione	Limitatamente a valori, preziosi e oggetti d'arte, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%		=
Atti vandalici	10%	=	20% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 5.000 per ogni anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri	=	=	20% della S.A. per il contenuto con il massimo di € 5.000 per ogni anno assicurativo
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati	10%	=	20% della S.A. per il contenuto con il massimo di € 20.000 per ogni anno assicurativo
Enti presso terzi	10%	=	20% della S.A. per il contenuto con il massimo di € 20.000 per ogni anno assicurativo
Rapina commessa su clienti e fornitori	10%	=	20% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro
Altre spese ed oneri di liquidazione: per gli onorari di competenza del perito	=	=	3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Altre spese ed oneri di liquidazione: per operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini di cose particolari	=	=	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500
Altre spese ed oneri di liquidazione: per la sostituzione delle serrature dei locali	=	=	Entro il termine di 60 giorni dal sinistro con il massimo di € 250
Altre spese ed oneri di liquidazione: per spese sanitarie documentate	20%	=	10% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 1.000
Altre spese ed oneri di liquidazione: per le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	=	=	Entro il termine di 60 giorni dal sinistro con il massimo di € 1.000

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

SEZIONE II – FURTO			
Eventi assicurati	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)			
Mancata rispondenza Caratteristiche Costruttive del Fabbricato	20%	=	80% dell'importo liquidato a termini di polizza
Coesistenza di Mercì di Categoria Diversa	=	=	10% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 5.000
Scoperto per Mezzi di Chiusura Non Conformi a quanto dichiarato	20%	=	80% dell'importo liquidato a termini di polizza
Ponteggi ed Impalcature	20%	=	=
Veicoli Ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	20%, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%		=
Coesistenza di Scoperti e/o Franchigie	30%	=	=
Limiti massimi di indennizzo: Valori e Preziosi	=	=	20% della S.A. per il contenuto con il massimo di € 5.000
Limiti massimi di indennizzo: Oggetti d'Arte	=	=	20% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Limiti massimi di indennizzo: Cose Particolari	=	=	20% della S.A. per il contenuto, con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Raccolte e Collezioni	=	=	Non più di € 5.000 per singolo pezzo col massimo di € 25.000 per singola raccolta e/o collezione, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Attrezzature e macchinari agricoli all'aperto	=	=	=
Portavalori	=	=	80% dell'importo liquidato a termini di polizza
Abigeato	=	€ 1.000	La S.A. alla relativa partita, col massimo indennizzo di € 2.500 per capo
Impianto automatico di allarme antifurto non funzionante e/o non attivo	20%	=	=

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE			
Eventi assicurati	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
RCT / RCO	=	€ 250 – € 500 – € 1.000 come indicato in polizza; € 250 per i danni a cose	=
Sottrazione, Distruzione o Deterioramento delle cose portate nella struttura, consegnate o non consegnate	=	=	Massimo € 500 per ciascun danneggiato
RCO	=	=	50% del massimale per sinistro indicato sulla scheda di polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)			
Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei	=	€ 500	€ 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	=	€ 500	€ 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
Danni da inquinamento accidentale	=	€ 500	€ 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo

Condizioni di Assicurazione SARA A Tutto Campo

SEZIONE IV – ELETTRONICA			
Eventi assicurati	Scoperto	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Elettronica	10% per singola apparecchiatura 25% in assenza di danni ai sistemi di protezione 50% in assenza o disattivazione dei sistemi di protezione	€ 250	=
Spese di sgombero e trasporto	=	=	La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla S.A.
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili	=	=	La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla S.A.
Spese e gli onorari del perito	=	=	10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 3.000 anche in eccedenza alla S.A.
CONDIZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA (applicabile soltanto se espressamente richiamata nel frontespizio)			
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente	10%	€ 250	15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di € 7.000
Indennità aggiuntiva	=	=	Entro il termine di 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, il 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000
Impiego Mobile (operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata)	25% relativamente ai punti b), c), d), e) della Condizione Aggiuntiva C) Impiego Mobile	=	15% della S.A., con il massimo di € 1.000

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.